

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	
PRESIDENTE	1441	PATRINI, <i>Relatore</i>	1442
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		SERVELLO	1443
TAVERNA e ALESI: Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387 (622);		Disegno di legge (Rinvio):	
VIZZINI: Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B (1264);		Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475)	1443
ZUCALLI: Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste (1959);		PRESIDENTE	1443
BARBI ed altri: Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto la sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali o nell'attività edilizia (2483);		LORETI	1443
BARTOLE: Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste (4274)	1442	VILLANI	1443
PRESIDENTE	1442	Disegno di legge (Rinvio):	
		Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4476)	1444
		PRESIDENTE	1444
		VILLANI	1444
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1444

La seduta comincia alle 10,30.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bima.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Taverna e Alesi: Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387 (622); Vizzini: Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B (1264); Zucalli: Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste (1959); Barbi ed altri: Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto la sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia (2483); Bartole: Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste (4274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Taverna e Alesi: Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vizzini: Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zucalli: Proroga dei termini previsti, dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi, Bologna, Belci, De Pascalis, Forlani, Piccoli, Scalfaro e Zucalli: Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bartole: Aumento dei coefficienti

stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste.

Pregò l'onorevole Patrini di volersi sostituire al relatore onorevole Pella e di voler riferire sui provvedimenti.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un gruppo di proposte di legge, alcune delle quali risalgono a molto tempo fa. Si è inserito ora un emendamento governativo che costituisce un testo unificato e che in sostanza rivede i coefficienti, considera gli indennizzi concessi ai profughi come acconto, accetta le domande presentate e prevede un termine di 90 giorni per la presentazione di nuove domande.

La Camera si è occupata varie volte e a lungo del problema dei profughi danneggiati da eventi bellici sia nel territorio jugoslavo sia nel territorio della ex Zona B, occupato militarmente e passato poi, con la nota convenzione, sotto l'amministrazione civile della Jugoslavia. Si tratta quindi di un problema ben noto. Come emendamento sostitutivo di queste proposte di legge è stato presentato il testo governativo, composto di due articoli. Su tale testo la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'articolo 1 prevede che i coefficienti siano determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200 mila lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200 mila lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. All'onere derivante dal pagamento dell'integrazione degli indennizzi si provvederà a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondente degli esercizi futuri.

L'articolo 2 considera valide le domande giacenti e apre un termine di 90 giorni per la presentazione delle domande.

Ritengo che si tratti di un provvedimento che attui giustizia, almeno parzialmente, nei confronti dei cittadini che hanno perduto i loro beni.

Il relatore pertanto si dichiara favorevole all'approvazione del testo presentato dal Governo ed invita la Commissione ad esprimere il suo assenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1968

SERVELLO. Vorrei sapere da chi è stato unificato il nuovo testo del provvedimento; quello del governo è evidentemente un emendamento e non può considerarsi formalmente un testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo in sede di esame delle proposte di legge ha espresso parere favorevole per una nuova formulazione che si condensasse nei due articoli citati dal Relatore. È stato proposto un testo sostitutivo, sul quale la Commissione finanze e tesoro si espresse favorevolmente, nel momento in cui è stato chiesto il passaggio in sede legislativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Propongo alla Commissione di assumere quale testo base quello predisposto dal Governo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli del testo unificato che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:

50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;

25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;

12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.

Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di Pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo ».

(È approvato).

ART. 2.

« Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. È consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Propongo il seguente titolo del testo unificato.

« Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esodo volontario del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

LORETI. Considerato che la Commissione ha pareri discordi su questo provvedimento, forse sarebbe opportuno costituire un Comitato ristretto per valutare la portata degli emendamenti presentati e per non correre il rischio, data l'urgenza del disegno di legge, di trovarci di fronte a richieste di remissione all'Assemblea.

VILLANI. Credo sia opportuno discutere in Commissione del disegno di legge. Ma sarebbe bene che il Ministro informasse la Commissione circa l'esistenza o meno di un accordo con i sindacati.

In tal senso quindi propongo un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

VILLANI. Per le stesse ragioni espresse a proposito del disegno di legge n. 4475, chiedo il rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Taverna e Alesi (622), Vizzini (1264), Zucalli (1959), Barbi ed altri (2483) e Bartole (4274).

« Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963,

n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste ». (622-1264-1959-2483-4274).

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, La Penna, Longoni, Loreti, Mariconda, Minasi, Patrini, Quaranta, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini e Zugno.

Si è astenuto:

Botta.

È in congedo:

Bima.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO